

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

SCHEMA CONVENZIONE TRA

l'Azienda ULSS n. 8 Berica (di seguito denominata Azienda), con sede in Vicenza, via Rodolfi n. 37, C.F./P.IVA 02441500242, in persona del Direttore _____, delegato giusta deliberazione n. ____ del ____ dal legale rappresentante, Direttore Generale, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

E

l'Ente (di seguito denominata Ente), con sede a, C.F./P.IVA, in persona del legale rappresentante, Presidente

PREMESSO CHE

- l'Ente è regolarmente iscritto al registro regionale.... con classificazione.....;
- con DGRV n.1080/2007 e n.1515/2015 sono stati definiti i requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio per attività di trasporto con ambulanza e per attività di trasporto e soccorso con ambulanza, gli standard tecnologici, organizzativi, operativi, le dotazioni sanitarie dei mezzi di soccorso e approvati, per la formazione di personale non sanitario, i criteri minimi di qualità;
- la L.R. n. 26/2012 ha previsto, tra l'altro, l'istituzione dell'elenco regionale, aggiornato annualmente, in cui sono iscritti gli enti sanitari e le associazioni già autorizzati che svolgono attività di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza da almeno cinque anni, con i quali le Aziende ULSS regolano i relativi rapporti mediante apposite convenzioni;
- con DGRV n. 179/2014 sono stati previsti il dettaglio delle attività di soccorso e trasporto sanitario che possono essere affidate ai soggetti di cui all'elenco istituito con L.R. n. 26/2012 e

le modalità di assegnazione dei servizi alle associazioni di volontariato e di definizione del

Rimborso spese da corrispondere;

- con deliberazione del Direttore Generale n. ____ del ____ è stato disposto di approvare la stipula della presente convenzione per _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO E FONTI DI OBBLIGAZIONE

La convenzione ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza (SUEM 118) e attività di soccorso presso _____

Il servizio è regolato dalle disposizioni della presente convenzione, da quanto previsto in tutta la documentazione della procedura comparativa che, sebbene non fisicamente allegata, s'intende come parte integrante della Convenzione, ed in particolare, da quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare della procedura, dall'Offerta tecnica ed economica dell'Affidatario e, per quanto non espressamente previsto, dal Codice del Terzo Settore, dalle normative regionali di settore e dalle norme del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti. Le premesse suesposte fanno parte integrante della Convenzione.

ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO

Il servizio ha una durata di 36 mesi, con decorrenza dal _____.

Allo scadere della Convenzione, l'Azienda Ulss si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione per la durata di 24 mesi, previo accordo tra le parti, subordinatamente ad una verifica complessiva sulla gestione del servizio.

L'Azienda Ulss si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione con le modalità indicate nel capitolato tecnico (art. 12).

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del servizio, si rinvia al contenuto del Capitolato tecnico e all'offerta tecnica ed economica prot. n. _____

ART. 4 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(DUVRI)

L'Ente ha l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni e alle cautele indicate dall'Azienda nel documento unico per la valutazione dei rischi dalle interferenze (DUVRI) predisposto dall'Azienda Ulss, nonché alle eventuali disposizioni successivamente date dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. La violazione di tale obbligo comporterà inadempimento contrattuale. Durante l'esecuzione del servizio il DUVRI può eventualmente essere aggiornato e/o modificato e/o integrato, in caso di variazioni di carattere tecnico, logistico, organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative del servizio oggetto della convenzione. L'Azienda si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica svolti dai propri servizi preposti atti a certificare l'ottemperanza di quanto sottoscritto da ogni parte coinvolta. L'Azienda trasmette pertanto all'Ente, per tutti gli adempimenti conseguenti, il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi dalle Interferenze (DUVRI).

ART. 5 Obblighi dell'Affidatario

L'Affidatario si impegna a:

- a. garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;
- b. rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
- c. garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo la normativa vigente.

ART. 6 – PERSONALE E CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Ente che opera all'interno dell'Azienda deve uniformarsi a tutte le altre norme di carattere generale e speciale ufficialmente stabilite dalla stessa e dalla Centrale Operativa SUEM 118. L'Ente si impegna affinché il personale si comporti in modo irreprensibile, eseguendo le

missioni con puntualità e mostrando gentilezza e disponibilità nei confronti delle persone soccorse e/o trasportate. I rapporti con il personale ospedaliero o di altre associazioni di trasporto e soccorso malati devono essere conformati sempre alla massima correttezza e precisione, evitando discussioni e polemiche tra addetti, specie in presenza di malati o di pubblico. I fatti riferiti a qualsiasi inconveniente dovesse insorgere durante o in conseguenza di servizi disposti dalla Centrale Operativa devono essere riferiti ai rispettivi responsabili e successivamente tra di loro analizzati e discussi. L'Ente deve esibire ad ogni richiesta dell'Azienda ogni tipo di documentazione prevista dalle vigenti norme in materia di lavoro.

L'Ente si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti al servizio, per quanto applicabile, il Codice di Comportamento adottato dall'Azienda, reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale www.aulss8.veneto.it, pena la risoluzione del rapporto convenzionale.

ART. 7 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Il servizio in oggetto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto, sospeso o soppresso; in caso di sciopero del personale addetto, così come per cause di forza maggiore, l'Ente deve impegnarsi a garantire la presenza degli operatori in un numero adeguato all'assolvimento del servizio. Pertanto l'attività prestata non può essere sospesa od eseguita con ritardo o effettuata in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato e, nel caso di sciopero, l'Ente non può sospendere l'attività prestata; a tal fine l'Ente deve comunicare per iscritto all'Azienda la data di inizio dello sciopero almeno 5 (cinque) giorni prima dello stesso. L'interruzione ingiustificata dei servizi di pubblica utilità comporta responsabilità penale dell'affidatario, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale e consegue causa di risoluzione immediata della convenzione ex art. 1456 del Codice Civile.

ART. 8 – ASSICURAZIONE DANNI

L'Ente è responsabile, durante lo svolgimento del servizio e/o per cause a questo inerenti, per qualsiasi danno arrecato, alle persone, agli immobili ed ai beni mobili di proprietà dell'Azienda e di terzi. L'Ente deve pertanto dotarsi di polizza assicurativa garantendo:

- il risarcimento danni diretti ed indiretti cagionati all'Azienda connessi all'esecuzione del servizio;
- il risarcimento danni a terzi derivanti dalla responsabilità dell'ente affidatario e di tutti i soggetti di cui si avvale (persone fisiche e giuridiche);
- la responsabilità verso il personale dell'ente relativa agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale addetto, malattie professionali, etc.;
- RCA per ciascun mezzo impiegato per il servizio.

Per ciascuna delle garanzie sopra previste la copertura assicurativa deve prevedere un massimale non inferiore ad €. 5.000.000,00. La copertura RCT/RCO deve prevedere per ciascun mezzo un massimale non inferiore ad €. 6.000.000,00 per sinistro, con il limite per sinistro non inferiore ad €. 5.000.000,00 per danni a persone e non inferiore ad €. 1.000.000,00 per danni a cose. A dimostrazione di tale obbligo l'Ente deve produrre, prima della stipula della convenzione, copia della polizza assicurativa e negli anni successivi le quietanze di pagamento.

ART. 9 – SPESE RIMBORSABILI

E' ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione. Restano fermi sia l'esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, sia la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione, ai sensi dell'art. 56 comma 4, ult. cpv, D.lgs. n. 117/2017.

Il tetto massimo di rimborso annuale previsto dall'Ente in sede di offerta è pari ad €_

_____.

L'Azienda erogherà un acconto mensile pari ad un dodicesimo dell'importo annuo massimo rimborsabile presentato dall'Ente in sede di offerta,

L'Azienda, al termine di ciascun semestre di riferimento, provvederà ad effettuare il conguaglio semestrale sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e

documentate dall'Ente: in particolare le spese per carburanti, pedaggi autostradali e manutenzione mezzi saranno oggetto di conguaglio in ragione dell'attività effettivamente svolta.

Le spese per investimenti ed ammortamenti non potranno essere oggetto di aumento rispetto agli importi indicati nel dettaglio della stima dei costi rimborsabili presentato in sede di offerta, salvo per apparecchiature/attrezzature implementate a seguito di specifica richiesta dell'Azienda.

Le spese saranno rimborsate secondo quanto previsto all'art. 6, comma 6.3 e dall'Allegato D alla DGRV n. 179/2014.

Mensilmente l'Ente dovrà mettere a disposizione dell'Azienda le pezze giustificative comprovanti le spese sostenute nel mese di riferimento.

Con cadenza mensile l'Ente deve inviare, in relazione all'ambito territoriale di interesse, quanto segue:

- 1 – una distinta contenente il numero di trasporti prestati agli utenti ed il relativo chilometraggio;
- 2 – l'elenco del personale addetto al servizio distinto tra volontari e non, con l'indicazione del nome, cognome, qualifica e numero di ore prestate nel mese di riferimento.

La reportistica per la raccolta di tali dati sarà concordata con l'Azienda ed appositamente predisposta e fornita dall'Ente.

L'Affidatario dovrà emettere e trasmettere le fatture in forma elettronica, con fattura intestata all'Azienda ULSS n. 8 Berica, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>. Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it. Ovvero, nei casi consentiti dalla normativa vigente, il rimborso spese può avvenire anche tramite presentazione di documentazione (es. note spese) in formato cartaceo.

Il rimborso delle spese, avrà luogo entro 30 gg dalla data di accertamento della prestazione da

parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che avverrà entro 30 gg dalla data di ricezione della fattura. Il predetto rimborso sarà effettuato su conti correnti bancari o postali dedicati. Gli interessi moratori saranno corrisposti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002.

L'Azienda Ulss, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole della presente convenzione, può sospendere il rimborso all'Affidatario cui sono stati contestati inadempimenti nell'esecuzione del servizio, fino a che l'Ente non abbia regolarmente adempiuto (art. 1460 c.c.). Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento del rimborso dovuto, l'Affidatario potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nella presente convenzione. Qualora l'Affidatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Convenzione potrà essere risolta di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R. da parte dell'ULSS.

ART. 10 INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze verranno segnalate al Referente dell'Ente affidatario, il quale dovrà adottare tempestivamente misure idonee. Eventuali osservazioni da parte dell'Ente, devono essere comunicate all'Azienda Ulss per iscritto entro 15 gg. (o altra data indicata dall'Ulss n. 8) dalla data di notifica della contestazione stessa.

Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'Azienda Ulss n. 8 Berica ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all'Affidatario.

ART. 11 – CONTROLLI DOCUMENTALI

L'Ente si impegna a mantenere aggiornata la seguente documentazione, che potrà essere consultabile in ogni momento dall'Azienda, dietro semplice richiesta del Direttore dell'UOC interessata o del DEC:

- ✓ i curricula degli addetti ai servizi;
- ✓ la formazione periodica sostenuta;
- ✓ lo stato dei mezzi mediante un rapporto delle manutenzioni con l'indicazione delle date e del chilometraggio percorso per ciascun veicolo;

- ✓ l'iscrizione ai registri regionali del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore (se istituito);
- ✓ l'iscrizione all'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti abilitativi all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario di cui all'art. 4 della L.R.V. n. 26/2012 e normativa correlata;
- ✓ le autorizzazioni relative ai veicoli (rispetto delle normative comunali, regionali e nazionali imposte dagli Enti Locali e dalla Motorizzazione-Ministero dei Trasporti);
- ✓ riscontro del pagamento delle assicurazioni dei mezzi;
- ✓ riscontro dei rapporti relativi al sistema gestione qualità (rapporto di audit e delle verifiche ispettive, riesame, non conformità e osservazioni del processo...).

L'Azienda darà tempestiva comunicazione all'Ente di qualsiasi irregolarità accertata durante la visione, specificando le anomalie. Entro il termine assegnato, l'Ente, con oneri a proprio carico, dovrà adottare le misure idonee a rimediare alle irregolarità rilevate, dandone conferma all'Azienda.

ART. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'ente affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART 13 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati riguardanti l'affidatario vengono trattati secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii, dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Regolamento dell'Azienda ULSS 8 in materia di protezione dei dati personali. L'Azienda Ulss rilascia, pertanto, all'Affidatario l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. I dati riguardanti l'Affidatario forniti dallo stesso o acquisiti dalle banche dati dell'ANAC o altri Enti Pubblici. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Aulss 8 Berica, Viale Rodolfini, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, tel 0444 753465, Fax:

0444 753326, PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it; il Responsabile della protezione dei dati è Compliance Officer e Data Protection di Polito Dott.ssa Filomena, E-mail: rpd@aulss8.veneto.it. Il trattamento è finalizzato all'espletamento della procedura comparativa, alla sottoscrizione e all'esecuzione della convenzione e alla tutela in giudizio dell'Azienda Ulss, per azioni nelle quali l'Azienda medesima risultasse a qualsiasi titolo coinvolta. I dati, in misura strettamente necessaria, sono trattati altresì al fine di consentire l'accesso agli atti di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990 e l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.lgs 33/2013. I destinatari dei dati sono l'Azienda Ulss 8 Berica, l'Autorità nazionale anticorruzione, le Prefetture, i Tribunali, l'Agenzia per le entrate, i Centri per l'impiego, INPS, INAIL o enti assistenziali o previdenziali equivalenti ed altri enti pubblici coinvolti nel procedimento di aggiudicazione ed esecuzione della convenzione, i soggetti che facciano istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/1990 e gli utenti che prendano visione del sito aziendale [www. Aulss8.veneto.it](http://www.Aulss8.veneto.it). I dati saranno conservati dalla data dell'acquisizione e per dieci anni dalla conclusione dell'esecuzione della convenzione e, in ogni caso, per il periodo necessario per la tutela in giudizio della Azienda Ulss, in caso di azioni legali. Al titolare dei dati è riconosciuto in ogni momento il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di sottoscrivere la convenzione.

Art. 14 Responsabile esterno del trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento dell'Azienda ULSS 8 in materia di dati personali, l'Affidatario è nominato Responsabile del trattamento dei dati comuni e sensibili riguardanti l'Azienda Ulss o gli utenti del servizio, di cui verrà a conoscenza in dipendenza ed in occasione del servizio, relativamente agli adempimenti previsti nella convenzione, nei limiti e per la durata dello stesso. Ai sensi dell'art 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento Aziendale precitati, il Responsabile esterno si obbliga a:

- trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
- trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, dei pazienti (o di altri interessati) esclusivamente per le finalità previste dal contratto stipulato con la ULSS n. 8 Berica e ottemperando ai principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza;
- rispettare i principi in materia di sicurezza dettati dalla normativa vigente (nazionale ed europea) in materia di privacy, idonei a prevenire e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato non conforme alle finalità della raccolta; adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato "Sicurezza del trattamento";
- nominare, al loro interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, anche nell'eventuale caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, nei termini di cui all'articolo 28, comma 3, lettera a) del Regolamento Europeo;
- specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati.
- assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, valutazione di impatto sulla protezione dei dati), tenendo

conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

- su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati personali trattati dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- consentire al Titolare di disporre, a propria cura e spese, eventuali verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile medesimo;
- comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- in caso di violazione dei dati personali (Data Breach): informare tempestivamente il Titolare e fornirgli assistenza per far fronte alle violazioni e attuare ogni conseguente azione prevista dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia;
- mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile (o di

suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR;

- comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.
- Il personale dipendente dall'Affidatario o i collaboratori sono tenuti a non divulgare le informazioni o i dati di cui siano venuti a conoscenza in occasione dell'esecuzione della convenzione.

Sub-Responsabili e Terze Parti l'affidatario può chiedere di comunicare o rendere disponibili i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda ad uno o più Subfornitori (di seguito anche "sub-responsabili"), ai quali affidare una o più specifiche attività di Trattamento oggetto della Convenzione: il tal caso, la nomina dovrà essere approvata per iscritto dall'Azienda prima dell'affidamento dell'attività di trattamento, a seguito di specifica richiesta formale. Al fine di dare attuazione alle previsioni del Regolamento UE 2016/679, l'Affidatario si obbliga a designare i Subfornitori quali Sub-Responsabili e a far assumere agli stessi gli stessi obblighi in materia protezione dei dati personali cui si è impegnato quale Responsabile del trattamento dati, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti. I Sub-Responsabili potranno trattare i dati personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto che l'Affidatario ha stipulato con l'Azienda ed in ogni caso nel rispetto della presente Convenzione. L'Affidatario risponderà nei confronti dell'Azienda qualora gli eventuali collaboratori esterni e sub-responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, e dichiara e garantisce di assumersene la completa responsabilità. L'Affidatario si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i dati personali dell'Azienda a Terze Parti, salvo qualora normativamente richiesto ed informandone preventivamente la stessa.

Trasferimento dei dati all'estero. L'Affidatario si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, etc.). L'Affidatario, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, in assenza di autorizzazione scritta dell'Azienda. Qualora l'Azienda rilasci l'autorizzazione (di cui al presente paragrafo) e venga pertanto effettuato un trasferimento dei dati Personali dell'azienda al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare rigorosamente quanto disposto dal GDPR in materia. Resta inteso tra le Parti che il Responsabile dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata della presente Convenzione.

- (a) Il Fornitore è obbligato a comunicare immediatamente all'Azienda il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
- (b) mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
- (c) qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei dati personali dell'Azienda all'estero.

ART. 15 – PROTOCOLLI E PATTI DI INTEGRITÀ

L'Affidatario si impegna a rispettare, per quanto compatibile, tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione del Veneto e gli Uffici territoriali del Governo del Veneto del 17 settembre 2019, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019, consultabile sul sito della Giunta Regionale del Veneto: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori->

pubblici/protocollo-di-legalità.

ART. 16 – BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n.642, con oneri a carico di entrambe le parti equamente ripartiti; verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n.131 del 26 aprile 1986, con oneri a carico della parte richiedente.

ART. 17 – NORMATIVA

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le norme del codice civile, nonché le disposizioni nazionali e regionali in materia.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Ente e l'Azienda è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

Letto, approvato e sottoscritto per piena accettazione.

Azienda ULSS n. 8 Berica

Ente

Vicenza, _____